

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 ottobre 2008 - Deliberazione N. 1590
- Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. –
Disposizioni in materia di spesa del personale del servizio sanitario regionale.

VISTO il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 – e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Finanziaria dello Stato 2005 n. 311 del 31/12/2004;

VISTI in particolare all'art. 1:

- il comma 5 che definisce il limite di crescita della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per il triennio 2005-2007;
- il comma 173 che rinvia a successiva intesa da stipulare tra Stato e Regioni la definizione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo alle Regioni inerenti il contenimento della dinamica dei costi e il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario;
- i commi 174, 175 e 176 sull'accertamento al quarto trimestre dell'eventuale disavanzo di gestione e sull'adozione da parte del Presidente della Regione dei necessari provvedimenti di ripianamento ivi compresi gli aumenti dell'addizionale IRPEF e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- il comma 180 che prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico – una volta effettuata la ricognizione delle cause che lo determinano – la necessità di elaborare un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario regionale;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della Legge 311/2004 pone in capo alla Regione:

- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera;
- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – di seguito denominate Aziende sanitarie pubbliche -, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art. 6);
- la stipula – in relazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 – con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 8);

VISTI

- l'art. 1, comma 98, della L 311/04 e l'art. 1, comma 198 della L n. 266/05 che definiscono il livello massimo della spesa per il personale del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2006-2007-2008;
- l'art. 30 della L 248/06 che ha previsto che in caso di mancato conseguimento della riduzione del costo quantificato dalle precitate norme, alle Aziende sanitarie è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

PRESO ATTO del patto per la Salute di cui al protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2006;

VISTA la legge Finanziaria dello Stato 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006, che all'art. 1, comma 565, prevede le seguenti norme in materia di personale del SSN:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

CONSIDERATO

che la Regione Campania, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza, si è trovata nelle condizioni di dover stipulare l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e di dover ottemperare a tutti gli obblighi ivi disciplinati per le Regioni in situazione di squilibrio economico-finanziario;

VISTI e RICHIAMATI

gli atti e i provvedimenti amministrativi e legislativi adottati per avviare il risanamento economico finanziario del settore;

CONSIDERATO

- che sulla base del suddetto quadro normativo, si è reso indispensabile elaborare con le modalità e nelle forme indicate dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, un articolato piano di interventi, azioni e misure di riorganizzazione e riqualificazione del SSR (Il Piano di Rientro) dirette – attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di risanamento – a riportare entro l'anno 2009 il Servizio Sanitario Regionale in condizioni di equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza;

- che in data 13 marzo 2007 è stato sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze con il Presidente della Regione Campania l'Accordo tra Stato e Regione ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 311/2004;

ATTESO

- che con Delibera della Giunta Regionale n. 460 del 20 marzo 2007 è stato approvato il "Piano di Rientro" con il relativo Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 311/2004;

- che per la progressiva erogazione delle risorse finanziarie specificatamente destinate nell'Accordo di cui sopra alla Regione Campania è necessario rispettare i tempi nell'approvazione degli atti ivi previsti;

- che con Delibera della Giunta Regionale n. 514 del 30 marzo 2007, come modificata ed integrata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 887 del 22 maggio 2007, sono state dettate alle aziende sanitarie della Campania specifiche misure per la riduzione del costo del personale del SSR, attraverso un blocco parziale del turn-over per il personale a tempo indeterminato, un blocco totale triennale per il reclutamento di personale a tempo determinato, una rideterminazione della consistenza organica del personale secondo le previsioni dell'art. 1 comma 565 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n.296 e la conseguente rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa in coerenza sia con la riduzione della predetta consistenza organica che del blocco delle assunzioni di cui si è detto, oltre ad un riallineamento delle risorse per le competenze accessorie della dirigenza e del comparto alla media regionale;

CONSIDERATO:

- che, in questo quadro, anticipato in Campania dalla DGRC n. 1843/05, diventa fondamentale, insieme alle altre numerose iniziative già adottate dalla Regione, il controllo della spesa per il personale;

- che Il Piano di rientro individua, come indicatori con cui il Ministero dell'Economia e della Salute valuteranno il raggiungimento degli obiettivi al fine dello sblocco delle risorse integrative ed aggiuntive, le misure di contenimento dei costi sul personale come sopra enunciate;

RITENUTO

di dover azionare ulteriori provvedimenti che consentano il raggiungimento degli obiettivi di risparmio programmati per la spesa del personale per gli anni 2008 e 2009, anche in considerazione dell'intervenuto rinnovo dei contratti del personale precario in servizio nelle aziende sanitarie campane negli anni 2007 e 2008;

di individuare nelle misure di seguito indicate gli ulteriori provvedimenti aggiuntivi a quelli previsti dal Piano sub 2a, 2b e 2c, da valere a tutto il 31.12.2008:

1 – fissazione di un tetto unico all'erogazione di compensi straordinari, fatto salvo per il personale che opera nelle strutture dell'emergenza-urgenza e in quelle deputate al trapianto degli organi;

2 – conferma delle più gravose quote di blocco parziale del turn-over per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, come previste dalla delibera di G.R. n. 1900/2007, pari al 75% per il personale infermieristico e al 90% per il restante personale;

- 3 – istituzione della mobilità intraregionale, consentendo processi di mobilità di personale nell'ambito delle aziende sanitarie della regione, senza che tali movimentazioni influiscano sulle quote di turn-over e sulle misure relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche oggi vigenti;
- 4 – effettuazione dell'assistenza domiciliare preferibilmente con personale strutturato, senza possibilità di ricorrere a nuove prestazioni d'opera di terzi o di società esterne.

DATO ATTO

che in conformità all'art. 3 (Modalità di Affiancamento) dell'Accordo tra la Regione Campania ed i Ministeri della Salute e dell'Economia del 13 marzo 2007, inerente al Piano di Rientro 2007-2009, il testo della presente delibera è stato preventivamente sottoposto ai medesimi Ministeri, che hanno comunicato la loro approvazione con nota del 24.7.2008;

VISTE

la L n. 311/04;
la L n. 266/05;
la DGRC n. 1843/05;
la L n. 248/06;
la L n. 296/06;
la LR n. 1/07;
la DGRC n. 469/07, la DGRC n. 514/07, la DGRC n. 887/07 e la DGRC n. 1900/07;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. A valere a tutto il 31.12.2008 è stabilito, in via straordinaria, un tetto unico al quale le Aziende sanitarie regionali devono uniformarsi nell'erogazione dei compensi per le prestazioni di straordinario, pari al 50% di quanto erogato al medesimo titolo nell'anno 2007, fatto salvo per il personale che opera nelle strutture dell'emergenza-urgenza e in quelle deputate al trapianto degli organi;
2. E' fatto divieto con effetto immediato alle Aziende sanitarie regionali di assumere personale a tempo indeterminato se non nella quota del 25% del personale cessato nell'anno 2007 per il personale infermieristico e nella quota del 10% per il restante personale, fino a tutto il 31.12.2008;
3. E' consentita per la durata del Piano di Rientro la mobilità intraregionale del personale in servizio negli enti del servizio sanitario regionale da e per tutte le aziende sanitarie della regione, senza che tali movimentazioni abbiano rilievo sia ai fini del calcolo delle quote di turn-over nell'ambito delle quali è consentito il reclutamento di personale sia ai fini della rideterminazione delle consistenze organiche del personale secondo le previsioni dell'art. 1 comma 565 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n.296;
4. Si dispone che le Aziende sanitarie regionali organizzino le attività di assistenza domiciliare preferibilmente con personale strutturato, senza possibilità di ricorrere a nuove prestazioni d'opera di terzi o di società esterne.
5. E' fatto obbligo alle Aziende Sanitarie di procedere con scadenza trimestrale alla quantificazione degli effetti della manovra in modo da poter intervenire con azioni integrative da individuare ed attuare tempestivamente;
6. E' posta a carico delle Direzioni Generali la responsabilità degli adempimenti di competenza con la previsione della decadenza dall'incarico in caso di omessa osservanza degli obiettivi previsti;
7. Si dispone con il presente atto l'abrogazione delle precedenti disposizioni in materia e la nullità di tutti i provvedimenti assunti dalle aziende sanitarie regionali in difformità alle presenti direttive.
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ruolo Personale SSR – Procedure Concorsoali – Rapporti OO.SS. dell'AGC 19 ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino